

## L'OPINIONE

---

**ELIO R. BELFIORE**

### **I tempi della giustizia al tempo del giustizialismo**

L'Autore propone una riflessione che mette in luce alcune criticità della recente riforma dell'istituto della prescrizione, con particolare riguardo al dibattito politico che ne è derivato.

*The times of justice in the time of justicialism*

*The author proposes a reflection that highlights some critical issues of the recent reform of the institution of prescription, with particular regard to the political debate that ensued.*

Da professore di diritto penale osservo che il conflitto scatenatosi in tema di “riforma” della prescrizione – al quale in questi giorni stiamo assistendo – appare davvero preoccupante.

Il livello dello scontro si è spinto sino al punto di rischiare di stravolgere un principio di grande civiltà giuridica come quello espresso dal motto ciceroniano *tempori cedere*: e ciò, invero, al solo fine di assecondare la difesa di un simbolo di rassicurazione collettiva (il blocco della prescrizione quale postulato della *certezza della pena*) ritenuto (a torto o a ragione) irrinunciabile da quella parte politica – il Movimento Cinque Stelle – che fa delle velleità giustizialiste e di un approccio prevalentemente ideologico alla materia penalistica il proprio marchio di fabbrica.

Il rigorismo repressivo predicato dai *grillini* in nome di “presunte” ragioni identitarie riflette un’ispirazione di fondo semplicistica e rozza; non sempre frutto però – come forse erroneamente si potrebbe pensare – di povertà o ingenuità culturali.

Esso è al contrario non di rado alimentato da calcoli cinici volti a lucrare facili consensi elettorali, in grado di strumentalizzare bisogni emotivi di punizione che affondano le radici in sentimenti collettivi di paura, rabbia, frustrazione, rancore, invidia sociale: tutti *tic* e *tabù* che pervadono ormai da parecchi anni il tessuto della società (per la verità non solo) italiana nella quale viviamo.

Si badi bene. L’idea pentastellata di bloccare la prescrizione dopo la sentenza di primo grado, nella misura in cui intercetta – riuscendo poi a tradurli in proposta politica – umori profondi radicati nell’animo degli elettori di fede giustizialista, è tutt’altro che peregrina. Essa vanta ascendenze filosofiche e di psicologia della punizione di primissimo ordine: studi che dimostrano come il ricorso allo strumento penale, anziché ponderato e razionale (cosa altamente auspicabile), sia il più delle volte frutto di decisioni che coinvolgono meccanismi psichici reconditi (anche a livello inconscio) dell’essere umano, istituzionalizzando pulsioni aggressivo-ritorsive che sfociano, nelle forme di manife-

stazione più arcaiche e grossolane, in richieste di “maggior penalità” declinate in chiave accentuatamente retributiva.

Non è questa la sede per affrontare complesse questioni tecnico-giuridiche che la prescrizione solleva.

Anche limitandoci all'essenziale, non si può tuttavia prescindere dal riflettere su un dato basilare: la prescrizione del reato è la presa d'atto di una obiettiva *defaillance* dell'ordinamento. Questo non significa necessariamente impunità di colpevoli, visto che le più frequenti declaratorie di prescrizione - come i processualisti e i “pratici” del diritto ben sanno - sono pronunciate, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., in assenza di un accertamento di responsabilità. “Una via d'uscita - osserva Domenico Pulitanò - un po' ambigua in situazioni d'incertezza o d'incapacità della macchina inquisitoria a smaltire il carico delle notizie di reato”.

Il richiamo dell'Autore a non trascurare quanto di solito avviene nella prassi applicativa - prima di prendere qualsivoglia posizione a favore o contro il progetto riformatore - è più che evidente.

È il caso quindi di chiedersi - e la riforma della prescrizione avrebbe potuto rappresentare in questo senso una buona occasione - se non sia finalmente giunto il momento di guardare con occhi sgombri da preconcetti i mali che da troppo tempo affliggono il mondo della giustizia: e ciò al di là della logora contrapposizione tra “giustizialisti” e “garantisti” e della pregiudiziale appartenenza al partito dei giudici o a quello dei politici.

A “prendere sul serio” il giusto richiamo alla concretezza può infatti succedere che i risultati scaturenti da eventuali indagini condotte su casi venuti all'esame degli organi giudicanti ribaltino il modo tradizionale di “pensare” la prescrizione e rivelino che *le declaratorie di estinzione del reato per decorso del tempo* siano senz'altro (come vuole la vulgata) frutto di artifici difensivi abilmente escogitati in vista di un progressivo indebolimento delle pretese punitive delle procure - volti a dilazionare (fino al punto di eluderlo del tutto) il momento del giudizio (consentendo per questa via il tanto paventato “scivolamento” del reo attraverso le maglie della repressione penale) - non meno però di quanto non siano (anche) l'orpello sotto il quale nascondere imbarazzanti carenze registrabili sul versante della “fondatezza” degli impianti accusatori.

Ma, a prescindere dalla maggiore o minore plausibilità di simili congetture, quale che sia la risposta legislativa più adatta (se non a superare del tutto, per lo meno) a tenere sotto controllo il conflitto che si agita all'interno dello stesso istituto, il punto essenziale rimane il seguente: tanto più ampia è la distanza

tra il momento della realizzazione del fatto di reato e la pronuncia della condanna tanto più decresce la necessità di punire la condotta criminosa; e ciò sia che si assegni alla pena una funzione generalpreventiva (volta a distogliere la generalità dei consociati dal commettere reati) sia che si riconosca alla stessa una funzione specialpreventiva, *sub specie* della rieducazione (avente lo scopo di impedire che l'autore del reato torni a delinquere).

Col passare degli anni sfuma l'allarme sociale e viene meno il rischio del "contagio criminale".

Non solo. È possibile che il trascorrere del tempo renda il colpevole una persona diversa, per cui non avrebbe senso applicargli una pena avente finalità rieducativa.

A ciò si aggiungano le difficoltà probatorie volte ad accertare la responsabilità di fatti risalenti a molti anni addietro.

Orbene, tutto ciò premesso, appare fuori discussione che i fondamenti (teorici e politico-criminali) della prescrizione - per lo meno nei termini in cui li abbiamo storicamente conosciuti - siano oggi divenuti sempre più obsoleti a causa di un emergente e rabbioso neoretribuzionismo che con toni intransigenti pretende che tutti i reati, a prescindere dalla loro gravità, siano comunque perseguiti e sanzionati eternamente.

È altrettanto vero però che, soprattutto da parte dei processualisti e degli operatori della prassi giudiziaria, sono andate al contempo sempre più crescendo preoccupazioni legate al principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., con conseguente spostamento dell'attenzione riformatrice sul terreno del processo penale anziché su quello "classico" del diritto penale sostanziale.

La riforma Bonafede - approvata lo scorso anno ed entrata in vigore il 1° gennaio 2020 - ha stabilito il blocco definitivo della prescrizione dopo la sentenza di primo grado.

Bene hanno fatto le Camere penali, nell'approssimarsi della fatidica data, a lanciare un allarmato appello del seguente tenore: "Il penale perpetuo che si appresta ad entrare in vigore appiattisce indiscriminatamente la misura del tempo dell'oblio, uniformando dopo il primo grado tanto i delitti più gravi quanto le più bagatellari delle contravvenzioni".

La eguale imprescrittibilità di reati eterogenei, sganciata dal livello di gravità degli stessi, pone serissimi problemi di legittimità costituzionale per contrasto, da un lato, col principio di eguaglianza-ragionevolezza (art. 3 Cost.); dall'altro, per violazione del canone della funzione rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, Cost.) con riguardo soprattutto al caso di condanne pronunciate a

distanza di molti anni dalla data del commesso reato.

Le proposte correttive del PD si preoccupano di porre rimedio alle più vistose incongruenze costituzionali.

Secondo organi di stampa il tentativo sarebbe quello di conciliare il blocco della prescrizione voluto da Bonafede con una serie di misure tendenti ad accorciare i tempi del processo.

Ma i termini politici nei quali si pensa di tradurre il compromesso rimangono al momento sconosciuti.

Certo, nell'ottica *dem* appare ragionevole una trattativa finalizzata alla tenuta di questa traballante maggioranza.

Ma se il contrasto sulla prescrizione non giustifica forse una crisi di governo, è pur vero che la complessità e la rilevanza del problema non vanno sottovalutate.

In palio ci sono diritti e libertà fondamentali.